INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Relativa all'esposizione al rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19

Redatto ai sensi degli artt. 17 e 271 ed in conformità all'art. 28 ed al Titolo VI del

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

AZIENDA

(Art. 2, comma 1, lettera c D.Lgs. 81/08) ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO Via Quasimodo, 18 62012 - Civitanova Marche (MC)

FORMALIZZAZIONE

Il Datore di lavoro Teresa Loiotile (Dirigente Scolastico)

Alberto Marchionni

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ciuccarelli Marida

Il Medico Competente

Ziccardi Anna Maria

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Irearch Dreed llows

Dottoressa

MARIDA CIUCCARELLI

Specialisto in Medicing del Lavoro

Data 14 marzo 2C20

COD. DOCUMENTO	REV.	DATA DI EMISSIONE	
SIC.001.DVR.08	00	14/03/2020	

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

PREMESSA

La sottoscritta Teresa Loiotile in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 292 del 21/06/1996 della ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO con sede legale in Via Quasimodo n° 18 nel comune di Civitanova Marche (MC), in applicazione dell'art. 168, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione Alberto Marchionni, con il medico competente dott. Ciuccarelli Marida, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ziccardi Anna Maria, in occasione dell'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") ha redatto il presente documento al fine di integrare il Documento di Valutazione dei Rischi già esistente, rispetto al rischio da esposizione ad Agenti Biologici.

Per quanto non espressamente trattato nel presente documento, in riferimento al rischio di esposizione agli agenti biologici, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi già esistente.

1. DEFINIZIONE DEL VIRUS - Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute - www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - o naso che cola
 - o mal di testa
 - o tosse
 - o gola infiammata
 - o febbre
 - o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali:
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus.

Per esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA
TACITO
Via Quasimodo, 18
62012 - Civitanova Marche (MC)

DOCUMENTO DI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
artt. 17 e 28 del	D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.1.Identificazione

Al fine di tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

Punto da identificare	Individuazione
della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere Allegato 1
dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafo 3.5
delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafo 3.5
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

2.2. Valutazione del Rischio

Argomenti di valutazione	Valutazione
le mansioni lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare associazione alle mansioni lavorative. Trattandosi di trasmissione uomouomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui al punto precedente	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro esclusivamente solitario
le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Riportati nel frontespizio del presente documento
i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi dal 3.3 in avanti
il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

2.3. Misure tecniche, organizzative e procedurali adottate

Misura prevista	Modalità di applicazione
evitare l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
	Puntuale verifica, nei luoghi di lavoro, del rispetto delle distanze di sicurezza, di almeno 1 metro tra le persone anche organizzando turnazioni di lavoro affinché tale misura venga rispettata.
	Periodica sanificazione, almeno una volta al giorno, dei luoghi di lavoro.
	Disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
	Attuazione, per quanto tecnicamente possibile, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio.
limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Limitazione l'accesso dell'utenza agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche tramite contingentamento, attendendo il rispetto, anche da parte dell'utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l'areazione dei locali; privilegiando, in ogni caso, l'erogazione dei servizi per via telefonica e/o telematica.
	Incentivazione delle ferie e dei congedi retributivi per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
	Sospensione delle attività nei plessi scolastici che non necessariamente debbano rimanere aperti.
	Favorire modalità di apprendimento a distanza
	Fruizione delle consulenze preferenzialmente in modalità telefonica

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

Misura prevista	Modalità di applicazione
progettare adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
adottare misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico già in diffusione tra l'intera popolazione mondiale. Dichiarazione di pandemia del giorno 11 marzo 2020 da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
usare il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
elaborare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
definire procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
concordare procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

2.4. Misure specifiche

Misura prevista	Modalità di applicazione
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafo 3.5
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	I lavoratori hanno a disposizione mascherine di tipo FFP3 e guanti da lavoro
i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafo 3.5
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative.
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Viene assicurata la disponibilità di fazzoletti di carta e bidoni chiusi per il loro smaltimento igienico

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

Rischi per la Salute dei Lavoratori

6.3

2.5. Considerazioni aggiuntive in merito alla valutazione del rischio

In aggiunta, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web ministeriali) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso <u>più di ogni altro</u> DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto, si ritiene opportuno, in questa sede, optare per una modalità di valutazione dei rischi suddivisa per <u>SCENARI STANDARD</u>, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, viene definito lo scenario di appartenenza della presente azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

In considerazione della diffusione ormai evidente del coronavirus nella nostra regione, nello specifico in tutte e 5 le provincie, con casi conclamati nei capoluoghi di provincia ed in diversi comuni, si ritiene di individuare il seguente scenario:

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	X

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

PREREOUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all'ambito scolastico
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica
- DPCM 25/02/2020
- DPCM 01/03/2020
- DPCM 04/03/2020
- DPCM 08/03/2020
- DPCM 09/03/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 23/02/2020
- Nota del Ministero dell'Istruzione 04 marzo 2020
- Indicazioni del Ministero dell'Istruzione 06 marzo 2020
- Istruzioni Operative del Ministero dell'Istruzione 08 marzo 2020
- Nota del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020
- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 01 marzo 2020
- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 03 marzo 2020
- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 05 marzo 2020
- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 10 marzo 2020
- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 14 marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020
- Dichiarazione OMS del 30 gennaio 2020 "epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale"
- Dichiarazione OMS del 11/03/2020 "COVID-19 Pandemia"
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- interdizione al lavoro di coloro che risiedano nei Comuni attualmente individuati nella cosiddetta "area rossa";
- interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere transitati o di aver sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2), per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

SCENARIO 1 - BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo.

Nello specifico:

- Si privilegia lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza
- limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei plessi (uscite e entrate al posto di lavoro) ed accesso contingentato agli spazi comuni (luoghi di ricreazione, mense, spogliatoi)
- ingresso e uscita dal lavoro contingentati (zona marcatempo) al fine di garantire lo spazio interpersonale di un metro;
- luoghi di ricreazione contingentati dove gli operatori sostano nelle pause di lavoro per la consumazione del pasto e/o spuntino e ove vi può essere la presenza di distributore automatico di sostanze alimentari;
- Affissione, nei servizi igienici, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
- Stretto controllo e riduzione, per quanto possibile, degli accessi esterni (intesi come fornitori di beni e/o servizi e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica. Gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente documento;
- Accesso contingentato all'utilizzo degli spogliatoi al fine di garantire lo spazio interpersonale di un metro;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

In aggiunta:

 disponibilità, sul posto di lavoro di fazzoletti di carta e bidoni chiusi per il loro smaltimento igienico;

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 2 - MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "media" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico con una concentrazione di alcol al 60-85%per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");
- pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall'applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%, almeno per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

SCENARIO 3 - ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le sequenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, conformi alla norma tecnica EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

SCENARIO 4 - MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, <u>al minimo</u>, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico.

In particolare, per quest'ultimo punto, qualora si ravvisasse l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa ovvero alcune mansioni dell'attività lavorativa nel rispetto delle minime condizioni di sicurezza, si provvederà tempestivamente alla sospensione dell'attività lavorativa, ovvero delle sole mansioni per le quali non è possibile lo svolgimento in sicurezza.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'articolo 271 vengono fornite ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

Argomento	Modalità di applicazione
i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1
utilizzati	del presente documento
le precauzioni da prendere per evitare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1
l'esposizione	del presente documento
le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1
	del presente documento
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e	Non applicabile
dei dispositivi di protezione individuale ed il loro	
corretto impiego	
le procedure da seguire per la manipolazione di	Non applicabile
agenti biologici del gruppo 4	
il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le	Non applicabile
misure da adottare per ridurne al minimo le	
conseguenze	

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: non applicabile.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

ALLEGATO 1 - OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte: Ministero della salute - www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

<u>Sintomi</u>

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - o naso che cola
 - o mal di testa
 - o tosse
 - o gola infiammata
 - o febbre
 - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
- Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso;
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.

Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani
- mantieni una certa distanza almeno un metro dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
- se presenti febbre oltre 37,5 °C, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa per almeno 14 giorni fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

 Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i Comuni di cui sopra, poiché in continua evoluzione. Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Si informa inoltre sui seguenti aspetti:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
 permanere nel luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
 anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
 influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
 al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono
 di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
 domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

Leggi bene il decalogo della pagina successiva.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

nuovo coronavirus Dieci comportamenti da seguire Lavati spesso le mani Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico Pulisci le superfici 6 con disinfettanti a base di cloro o alcol Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni Gli animali da compagnia non diffondono 10 il nuovo coronavirus

Un'ultima cosa, non ti offendere!

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

Sai esattamente cosa significa "lavarsi le mani"?

Rivediamolo insieme:

Con la soluzione alcolica:

- 1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2. friziona le mani palmo contro palmo
- 3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4. friziona bene palmo contro palmo
- 5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Con acqua e sapone:

- 1. bagna bene le mani con l'acqua
- 2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3. friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Guarda con attenzione l'immagine della pagina successiva.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi




Bagna le mani con l'acqua




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



WHO advisorAdges the Hiliphaux Universitaires de Genève (HUG), in perticular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.



All researchies presentions have been triannly the World Health Organization to easily the inherenteen contained in the document. However, the published material is being districted without warmerly of any kind, either expensed on implied. The request billy for the incorporation and on the implied to dissippe among form is one.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Sezione

6.3

Rischi per la Salute dei Lavoratori

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO			
In	data	, io sottoscritto cognome: non	ne:
_		ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera facci	iale
filti	rante F	FP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.	
Dal	l mome	ento della consegna à implicito per il lavoratore l'obbligo di indoscarla in tutto	. Ic

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera



Firma del lavoratore